

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 ottobre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Tribunale ordinario di Torino) — Antonino Accardo e a./
Comune di Torino**

(Causa C-227/09) ⁽¹⁾

(Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Organizzazione dell'orario di lavoro — Agenti di polizia municipale — Direttiva 93/104/CE — Direttiva 93/104/CE come modificata dalla direttiva 2000/34/CE — Direttiva 2003/88/CE — Artt. 5, 17 e 18 — Durata massima dell'orario settimanale di lavoro — Contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali a livello nazionale o regionale — Deroghe relative al riposo settimanale differito e al riposo compensativo — Effetto diretto — Interpretazione conforme)

(2010/C 346/24)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Torino

Parti

Ricorrenti: Antonino Accardo, Viola Acella, Antonio Acuto, Domenico Ambrisi, Paolo Battaglini, Riccardo Bevilacqua, Fabrizio Bolla, Daniela Bottazzi, Roberto Brossa, Luigi Calabro, Roberto Cammardella, Michelangelo Capaldi, Giorgio Castellaro, Davide Cauda, Tatiana Chiampo, Alessia Ciaravino, Alessandro Cicero, Paolo Curtabbi, Paolo Dabbene, Mauro D'Angelo, Giancarlo Destefanis, Mario Di Brita, Bianca Di Capua, Michele Di Chio, Marina Ferrero, Gino Forlani, Giovanni Galvagno, Sonia Genisio, Laura Dora Genovese, Sonia Gili, Maria Gualtieri, Gaetano La Spina, Maurizio Loggia, Giovanni Lucchetta, Sandra Magoga, Manuela Manfredi, Fabrizio Maschio, Sonia Mignone, Daniela Minissale, Domenico Mondello, Veronica Mossa, Plinio Paduano, Barbaro Pallavidino, Monica Palumbo, Michele Paschetto, Frederica Peinetti, Nadia Pizzimenti, Gianluca Ponzio, Enrico Pozzato, Gaetano Puccio, Danilo Ranzani, Pergiani Riso, Luisa Rossi, Paola Sabia, Renzo Sangiano, Davide Scagno, Paola Settia, Raffaella Sottoriva, Rossana Trancuccio, Fulvia Varotto, Giampiero Zucca, Fabrizio Lacognata, Guido Mandia, Luigi Rigon, Daniele Sgavetti

Convenuto: Comune di Torino

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale ordinario di Torino — Interpretazione degli artt. 5, 17 e 18 della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307, pag. 18) — Deroghe in tema di riposo settimanale differito e di riposo compensativo — Applicabilità agli agenti di polizia municipale

Dispositivo

1) *L'art. 17, n. 3, della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, tanto nella versione originale quanto in quella mo-*

dificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 2000, 2000/34/CE, ha una portata autonoma rispetto al n. 2 di questo stesso articolo, cosicché la circostanza che una professione non sia menzionata in detto n. 2 non impedirebbe che essa possa rientrare nella deroga prevista all'art. 17, n. 3, della direttiva 93/104, nelle due versioni summenzionate.

2) *In circostanze come quelle di cui alla causa principale, le deroghe facoltative previste dall'art. 17 delle direttive 93/104 e 93/104 come modificata dalla direttiva 2000/34 nonché, eventualmente, dagli artt. 17 e/o 18 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, non possono essere invocate contro singoli come i ricorrenti nella causa principale. Inoltre, tali disposizioni non possono essere interpretate nel senso che consentono oppure vietano di applicare contratti collettivi come quelli di cui alla causa principale, poiché l'applicazione di questi ultimi dipende dal diritto interno.*

⁽¹⁾ GU C 205 del 29.8.2009.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 ottobre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Gerechtshof te Amsterdam — Paesi Bassi) — Albron
Catering BV/FNV Bondgenoten, John Roest**

(Causa C-242/09) ⁽¹⁾

(Politica sociale — Trasferimenti di imprese — Direttiva 2001/23/CE — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Gruppo di società in cui i dipendenti sono impiegati da una società «datrice di lavoro» e assegnati permanentemente ad una società di «gestione» — Trasferimento di una società di gestione)

(2010/C 346/25)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof te Amsterdam

Parti

Ricorrente: Albron Catering BV

Convenuti: FNV Bondgenoten, John Roest

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Gerechtshof te Amsterdam — Interpretazione dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti d'impresa, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16) — Società che raggruppa tutto il personale di un gruppo di società e lo pone a disposizione delle società di gestione di questo in funzione dei loro bisogni — Trasferimento dell'attività di una società di gestione al di fuori del gruppo — Qualifica

Dispositivo

In caso di trasferimento, ai sensi della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, di un'impresa appartenente ad un gruppo ad un'impresa esterna al gruppo, può essere considerata un «cedente», ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. a), di detta direttiva, anche l'impresa del gruppo cui i lavoratori erano permanentemente assegnati senza essere tuttavia vincolati ad essa da un contratto di lavoro, sebbene vi sia in seno al gruppo un'impresa alla quale i lavoratori interessati erano vincolati da siffatto contratto di lavoro.

(¹) GU C 220 del 12.9.2009, pag. 21.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 ottobre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Verwaltungsgericht Halle — Germania) — Günter
Fuß/Stadt Halle

(Causa C-243/09) (¹)

(Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Direttiva 2003/88/CE — Organizzazione dell'orario di lavoro — Vigili del fuoco occupati nel settore pubblico — Servizi di pronto intervento — Artt. 6, lett. b), e 22, n. 1, primo comma, lett. b) — Durata massima dell'orario settimanale di lavoro — Rifiuto di effettuare un lavoro che superi tale durata — Trasferimento coatto presso un altro servizio — Effetto diretto — Conseguenze per i giudici nazionali)

(2010/C 346/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Halle

Parti

Ricorrente: Günter Fuß

Convenuta: Stadt Halle

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Halle — Interpretazione dell'art. 22, n. 1, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CEE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9) — Normativa nazionale che prevede, in violazione di detta direttiva, un orario di lavoro di oltre 48 ore durante un periodo di 7 giorni per i pubblici dipendenti occupati negli uffici di intervento dei pompieri professionali — Assegnazione d'ufficio di un pubblico dipendente che ha rifiutato detto orario di lavoro ad un posto dello stesso grado nell'amministrazione — Nozione di «danno»

Dispositivo

L'art. 6, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che consente ad un datore di lavoro del settore pubblico di procedere al trasferimento coatto, presso un altro servizio, di un lavoratore occupato come vigile del fuoco in un servizio di pronto intervento, a causa della richiesta del medesimo di rispettare, in quest'ultimo servizio, la durata media massima del lavoro settimanale prevista da suddetta disposizione. La circostanza che tale lavoratore non subisca, per via di questo trasferimento, alcun danno specifico diverso da quello risultante dalla violazione di suddetto art. 6, lett. b), è irrilevante al riguardo.

(¹) GU C 233 del 26.9.2009.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 21 ottobre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour
constitutionnelle — Belgio) — Esecuzione di un mandato
d'arresto europeo emesso nei confronti di I. B.

(Causa C-306/09) (¹)

(Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato d'arresto europeo e procedure di consegna fra Stati membri — Art. 4 — Motivi di non esecuzione facoltativa — Art. 4, punto 6 — Mandato d'arresto emesso ai fini dell'esecuzione di una pena — Art. 5 — Garanzie che lo Stato membro emittente deve fornire — Art. 5, punto 1 — Condanna in contumacia — Art. 5, punto 3 — Mandato d'arresto emesso ai fini di un'azione penale — Consegna subordinata alla condizione che la persona ricercata sia rinviata nello Stato membro di esecuzione — Applicazione congiunta dei punti 1 e 3 dell'art. 5 — Compatibilità)

(2010/C 346/27)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour constitutionnelle

Parte

I.B.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour constitutionnelle (Belgio) — Interpretazione degli artt. 4, punto 6) e 5, punto 3) della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1), nonché dell'art. 6, n. 2, del Trattato UE — Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d'arresto europeo e garanzie che deve fornire lo Stato membro che ha emesso tale mandato